

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	106
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione)</i> .....	112
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	108
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi posti in votazione)</i> .....	133

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. C. 2162 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	111
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, rivolge in primo luogo – a nome di tutta la Commissione – un cordiale benvenuto e auguri di buon lavoro al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi, già componente della XIV Commissione e che per la prima volta dall'attribuzione del suo incarico governativo partecipa ai lavori della Commissione.

Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti di gruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea – come anche del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre – al primo punto del programma del mese di aprile. Rileva tuttavia che la prossima settimana l'Aula dovrebbe procedere all'esame del DL 16/2014 in materia di finanza locale e che l'esame dei disegni di legge europei potrebbe pertanto slittare in avanti. Si riserva di fornire indicazioni

precise al riguardo in esito alla prossima riunione dei Capigruppo.

Ricorda che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la legislazione, tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti loro trasmessi.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), XII (Affari sociali) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni V (Bilancio), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro) e XIII Commissione (Agricoltura), nonché il Comitato per la legislazione. Le Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze), VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) hanno inoltre approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati gli emendamenti 2.2 e 2.7 Ricciatti, 2.8 Giuseppe Guerini, 5.1 e 5.2 Pastorino.

Informa i colleghi di aver inoltre provveduto a formulare alcune proposte emendative volte a recepire le condizioni poste dalla V Commissione ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione (emendamenti 25.3 e 25.4) e ad accogliere la condizione posta dalla VIII Commissione sull'emendamento 14.1 Colonnese (subemendamento 0.14.1.1). Si riserva una valutazione delle ulteriori condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni e dal Comitato per la legislazione che appaiono, in questa fase, di più complesso recepimento.

Avverte infine che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato 1*).

Da conto delle sostituzioni e, in qualità di relatore, esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate, fatti salvi due casi.

Il primo concerne l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, sul quale la Commissione Giustizia ha formulato parere favorevole con una condizione, ovvero che il comma 1 sia così sostituito: « 1. La società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri », e deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a ».

In sostanza, mentre l'emendamento del Governo consente la libera formulazione nella denominazione delle società tra avvocati, prevedendo necessariamente la sola indicazione di società tra avvocati (in forma abbreviata s.t.a.), la modifica proposta dalla Commissione Giustizia impone di indicare il nome e il titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione « ed altri ».

In base a quanto segnalato dal Governo, la riformulazione proposta dalla Commissione Giustizia non supera i rilievi mossi dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 1753/11/MARK e – riproponendo la formulazione attuale dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 96 del 2001, che la Commissione europea contesta – rischia di esporre l'Italia all'apertura di una nuova procedura di infrazione.

Nel caso Eu Pilot, la Commissione reputa infatti illegittima l'attuale normativa italiana in quanto impone condizioni per la costituzione della ragione sociale della società tra avvocati (la necessaria presenza del nome e del titolo professionale di tutti o di uno o più soci avvocati), ciò che non consente la costituzione in Italia di società aventi denominazioni di fantasia.

Esprime quindi, alla luce di queste considerazioni, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, ed esprime invece parere contrario sulla condizione posta dalla II Commissione, che non ritiene quindi opportuno recepire.

La seconda questione riguarda l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione in materia di bevande a base di succo di frutta. Poiché la proposta della Commissione Agricoltura non si limita a abrogare le disposizioni del decreto-legge

n. 158 del 2012 (oggetto di contestazione da parte della Commissione europea) ma provvede anche ad introdurre una nuova disciplina relativa al contenuto minimo di succo di frutta nelle bevande, di dubbia compatibilità con il diritto dell'Unione, l'articolo aggiuntivo non appare idoneo a chiudere il caso Eu Pilot 4783/13/ENTR ed anzi rischia di aprire una nuova procedura di infrazione.

Propone pertanto di respingere l'articolo aggiuntivo 12.01 per motivi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea e di approvare invece gli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, sui quali la XIII Commissione si è espressa in senso contrario, poiché consentono certamente di rispondere alle contestazioni dell'Unione europea.

Invita quindi il Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI ringrazia per le parole di benvenuto a lui indirizzate, rilevando come, in qualità di ex componente della Commissione, è con particolare piacere che partecipa alla seduta odierna.

Esprime quindi pareri conformi a quelli del relatore. Concorda, in particolare, con il Presidente, circa la contrarietà alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo proposta dalla Commissione Giustizia, in quanto non fa che riproporre i contenuti dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 96 del 2001, oggetto di contestazione da parte della Commissione europea.

Con riferimento invece all'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e agli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, riterrebbe opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e gli identici articoli aggiuntivi 12.02 Tancredi, 12.03 Elvira Savino e 12.04 Prataviera, che potranno essere esaminati nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 8.30.

La Commissione concorda.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo 1.01 del Governo, gli emendamenti 3.3 del Relatore, 5.10 della VI Commissione, 8.2 della VI Commissione, 10.5 Colonnese ed altri, 10.6 Nesci ed altri, 11.2 e 11.3 Giacobbe ed altri, 11.4 Baroni ed altri, 12.1 e 12.2 della VIII Commissione, il subemendamento 0.14.1.1 del Relatore, gli emendamenti 14.1 Colonnese ed altri, 15.6 della VIII Commissione, 15.8 Prataviera, 17.1 Carrescia, 17.6 della VIII Commissione, 17.7 Pannarale ed altri, l'articolo aggiuntivo 18.01 del Relatore, gli emendamenti 19.1 Manfredi, 19.3 e 19.5 Ricciatti ed altri, 22.1 e 23.5 del Relatore, 23.1 della II Commissione, gli identici articoli aggiuntivi \* 23.010 della VI Commissione, \* 23.01 Sottanelli e \* 23.04 Ruocco, gli articoli aggiuntivi 23.02 (*Nuova formulazione*). Elvira Savino ed altri, 23.05, 23.06, 23.07, 23.08 e 23.09 del Relatore, nonché gli emendamenti 25.3 e 25.4 del relatore.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2014.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse, oltre al Comitato per la legislazione, tutte le Commissioni di merito, come anche sugli emendamenti loro trasmessi.

In particolare, hanno espresso parere favorevole le Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), XII (Affari so-

ciali), XIII Commissione (Agricoltura) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre hanno espresso parere favorevole formulando condizioni e/o osservazioni le Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), nonché il Comitato per la legislazione. La Commissione VI (Finanze) ha inoltre approvato emendamenti.

Con riferimento agli emendamenti presentati presso la XIV Commissione, segnala che sono stati ritirati i seguenti emendamenti: 3.13 e 3.10 Ginato; 3.15 e 3.14 Pastorino; 6.01 e 7.7 Chaouki.

Ricorda che nella seduta odierna la Commissione procederà all'esame degli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, nonché degli emendamenti sui quali le Commissioni di merito si sono espresse favorevolmente. Il Relatore ha inoltre provveduto a formulare alcune proposte emendative, che lo invita ad illustrare.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, informa i colleghi di aver formulato alcune proposte emendative, volte a recepire le condizioni poste dalla V Commissione ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione (emendamenti 4.8 e 5.1) e ad accogliere le condizioni poste dalla VI Commissione sugli emendamenti 3.12 Ginato (subemendamento 0.3.12.1) e 4.7 Luigi di Maio (subemendamento 0.4.7.1).

Sottolinea inoltre che alla condizione posta dal Comitato per la legislazione – con la quale si chiede di integrare la disposizione di delega recata dall'articolo 7 in materia di protezione internazionale, indicando principi e criteri direttivi – già provvedono il suo emendamento 7.11 ed i suoi articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07. Con riferimento alla ulteriore condizione posta dal Comitato per la legislazione, con la quale si chiede, con riferimento all'articolo 7 comma 1, di individuare più chiaramente il *dies a quo* per la decorrenza dei dodici mesi fissato per l'esercizio della delega per l'adozione del testo unico, ritiene che si tratti di questione deve essere

valutata con il Governo e che potrà essere oggetto di approfondimento nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti ed articoli aggiuntivi che la Commissione dovrà votare nella seduta odierna sono contenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato 2*).

Da conto delle sostituzioni e, invita il relatore, quindi il Governo, ad esprimere i pareri sugli emendamenti.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti in esame.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 Manfredi ed altri, 1.3 Spessotto ed altri, 1.5 della VI Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.1 Manfredi ed altri, 1.3 Spessotto ed altri, 1.5 della VI Commissione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti \* 3.2 Formisano, \* 3.9 Pratavia, \* 3.23 Galgano e \* 3.25 Tancredi. Si rimette invece alla valutazione della Commissione con riferimento all'emendamento 3.27 della VI Commissione, al subemendamento 0.3.12.01 del relatore e all'emendamento 3.12 Ginato, che in ogni caso ritiene opportuno modificare come proposto dal relatore con il precedente subemendamento. Si rimette altresì alla valutazione della Commissione sugli identici emendamenti \* 3.11 Ginato e \* 3.28 della VI Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti \* 3.2 Formisano, \* 3.9 Pratavia, \* 3.23 Galgano e \* 3.25 Tancredi, l'emendamento

3.27 della VI Commissione, il subemendamento 0.3.12.1 del Relatore, l'emendamento 3.12 Ginato e gli identici emendamenti \* 3.11 Ginato e \* 3.28 della VI Commissione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 4.2 Prativiera, sul subemendamento 0.4.7.1 del relatore e sull'emendamento 4.7 Luigi di Maio, che in ogni caso ritiene opportuno modificare come proposto dal relatore con il precedente subemendamento. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.8 del relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 5.1 del relatore e 6.1 Dadone ed altri.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 4.2 Prativiera, il subemendamento 0.4.7.1 del Relatore, e gli emendamenti 4.7 Luigi di Maio, 4.8 e 5.1 del Relatore, e 6.1 Dadone ed altri.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI, con riferimento all'articolo 7, si rimette alla valutazione della Commissione sull'emendamento 7.11 del Relatore, esprimendo tuttavia parere contrario sul capoverso 2) della lettera *a*) del comma 1-*bis*. Si rimette altresì alla valutazione della Commissione sul subemendamento 0.7.06.3 Chaouki ed altri, rispetto al quale occorrerebbe che sia meglio definito cosa si intende con la dizione « potenziali richiedenti asilo ». Esprime quindi parere contrario sull'inciso « all'iscrizione anagrafica » del subemendamento 0.7.06.1 Chaouki ed altri, rimettendosi per il resto alla valutazione della Commissione. Si rimette infine alla valutazione della Commissione sui subemendamenti 0.7.06.2 Chaouki ed altri, 0.7.06.4 Chaouki ed altri, 0.7.06.5 Chaouki ed altri, sull'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore, sul subemendamento 0.7.07.1 Chaouki ed altri, e sull'articolo aggiuntivo 7.07 del Relatore. Il parere è invece favorevole sugli articoli aggiuntivi 7.03 e 7.04 del Relatore.

Giuseppe GUERINI (PD) chiede al sottosegretario chiarimenti in ordine alla contrarietà manifestata sul capoverso 2) della lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'emendamento 7.11 del Relatore.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI evidenzia che l'articolo 4 della legge n. 381/1991 – richiamato nella disposizione – individua tra le categorie di « persone svantaggiate » gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Le situazioni di disagio contemplate dalla disposizione non appaiono del tutto coerenti con la situazione di svantaggio in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale. Infatti, il disagio considerato dalla legge n. 381/1991 riguarda condizioni che potenzialmente possono risultare fortemente limitative sul piano dell'inserimento lavorativo, non direttamente equiparabili alla condizione in cui possono trovarsi i titolari di protezione internazionale.

Giuseppe GUERINI (PD) rileva in proposito che si potrebbe modificare la disposizione, anche sopprimendo il riferimento alle disposizioni della legge n. 381 del 1991, purché siano garantite per i titolari di protezione internazionale, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, le tutele previste a favore dei lavoratori svantaggiati. Ciò al fine di mantenere i benefici fiscali a favore delle aziende che li assumono.

Khalid CHAOUKI (PD) precisa, con riferimento al subemendamento 0.7.06.3, che si potrebbe sopprimere la parola « potenziali ».

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI osserva, con riferimento all'emendamento 7.11 del Relatore, che occorrerebbe un supplemento istruttorio, al fine di non determinare

alcuna incertezza giuridica. Con la modifica proposta dall'onorevole Chaouki potrebbe invece esprimere un parere favorevole sul subemendamento 0.7.06.3.

Paolo ALLI (NCD), *relatore*, osserva che eventuali riformulazioni degli emendamenti in discussione, investendo il merito dei temi affrontati, meritano una più approfondita riflessione. Al fine di non determinare in questa fase un significativo rallentamento dell'iter del provvedimento, propone pertanto di approvare gli emendamenti nella attuale formulazione, impegnandosi a individuare, d'intesa con il Governo ed i presentatori, soluzioni condivise, che possano essere introdotte nel testo del provvedimento nel corso del successivo esame in Assemblea.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI accoglie la proposta avanzata dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 7.11 del Relatore, i subemendamenti 0.7.06.3, 0.7.06.1, 0.7.06.2, 0.7.06.4 e 0.7.06.5 Chaouki ed altri, l'articolo aggiuntivo 7.06 del Relatore, il subemendamento 0.7.07.1 Chaouki ed altri e gli articoli aggiuntivi 7.07, 7.03 e 7.04 del Relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.**

**C. 2162 Governo.**

(Parere alle Commissioni V e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole approvata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

## ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK).*

1. All'articolo 18 del decreto legislativo il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere la indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata s.t.a. ».

**1. 01.** Il Governo.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 3.

« Alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, punto 2.7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « su cui sia stata apposta la marcatura "CE" » sono sostituite dalle seguenti: « idonei all'uso in conformità ai seguenti requisiti »;

b) al secondo periodo, le parole: « In particolare, tali camini devono: » sono soppresse;

c) al secondo periodo, primo trattino, le parole: « essere realizzati con materiali incombustibili »; sono sostituite dalle seguenti « essere realizzati con materiali aventi caratteristiche di incombustibilità, in conformità alle disposizioni nazionali di recepimento del sistema di classificazione europea di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione; ».

**3. 3.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

**5. 10.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

## ART. 8.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il

pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio n. 2007/436/CE, Euratom del 7 giugno 2007 e dell'IVA all'importazione, resta disciplinato dal Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, come riformato dal Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 del 9 ottobre 2013 e dalle altre disposizioni dell'Unione Europea in materia. ».

**8. 2.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

ART. 10.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: comma 3 sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante del lavoratori per la sicurezza.*

**10. 5.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: prevenzione sono aggiunte le seguenti: e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

**10. 6.** Nesci, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Vignaroli.

**(Approvato)**

ART. 11.

*Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi battenti bandiera nazionale o estera;*

**11. 2.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi,

Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera g), capoverso n. 2, sostituire i punti 2.1) e 2.2) con i seguenti:*

2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 15.000 per le infrazioni formali, dell'arresto di un minimo di sei mesi fino a un massimo di 2 anni per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'arresto da un minimo di quattro mesi fino a un massimo di 8 mesi ovvero dell'ammenda da euro 4.500 fino a euro 10.000 negli altri casi;

2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro di un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

**11. 3.** Giacobbe, Tullo, Pastorino, Mosca, Gnechi, Boccuzzi, Casellato, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Crimi, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Manfredi, Moscatt, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole: e con la medesima procedura aggiungere le seguenti: di cui al comma 4 del presente articolo.*

**11. 4.** Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

ART. 12.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter, con il seguente:*

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l'Autorità competente dà av-

viso mediante pubblicazione sul proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo del piano o del programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità per la loro consultazione.

**12. 1.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso 1-quinquies, dopo le parole:* Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma *aggiungere le seguenti:* ed estrarne copia, anche in formato digitale

**12. 2.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1,

prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 01.** La XIII Commissione.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 02.** Tancredi.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 03.** Elvira Savino.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR).*

I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 04.** Pratavia.

## ART. 14.

*Alla lettera v) sostituire le parole: senza alcuna limitazione con le seguenti: con le modalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.*

**0. 14. 1. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:*

v) è sempre assicurata la partecipazione della cittadinanza nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Unione europea ed, in particolare, l'accesso dei cittadini, senza alcuna limitazione, ad ogni tipo di informazioni ambientali.

**14. 1.** Colonnese, Carinelli, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

## ART. 15.

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

## ART. 15.

*(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170).*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati

del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità all'articolo 93, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), dopo le parole: «nell'allegato IV;» è aggiunto il seguente periodo: «per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 dei progetti di cui all'allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.»;

d) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

e) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito web dell'autorità competente»;

f) all'articolo 17, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: il primo periodo è sostituito dal seguente: "La decisione finale è pubblicata sui siti *web* delle autorità interessate indicando la sede ove si

possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria»; al secondo periodo la parola: « anche » è soppressa;

g) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente.

Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente »;

h) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni »;

i) all'articolo 32, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito web dell'autorità competente. »;

l) al punto 3 dell'Allegato II alla parte seconda è aggiunto dopo l'ultimo trattino il seguente: « al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi (impianti non compresi tra quelli già individuati nel presente punto), qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 »;

m) il punto 7-ter dell'Allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

n) al punto 10, terzo trattino, dell'Allegato II alla parte seconda la parola: « extraurbane » è soppressa;

o) il punto 17 dell'Allegato II è sostituito dal seguente:

17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 162 del 14 settembre 2011 di recepimento della Direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio »;

p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri »;

q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela e del territorio e del mare introdotto dal comma 1, lettera c) del presente articolo.

4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

**15. 6.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso lettera g) con il seguente:*

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**15. 8.** Pratavia.

**(Approvato)**

ART. 17.

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. All'articolo 298-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2 »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1 e 2, causato da

un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a), b) e b-bis). ».

**17. 1.** Carrescia.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: opportune misure di sicurezza con le seguenti: misure di sicurezza sulla base delle migliori pratiche disponibili.*

**17. 6.** La VIII Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: opportune con le seguenti: adeguate.*

**17. 7.** Pannarale, Ricciatti, Zan, Zaratti, Pellegrino.

**(Approvato)**

ART. 18.

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:*

ART. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative all'istituto dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C. 94/12).*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.

**18. 01.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 19.

*Al comma 3, dopo le parole:* del Gestore dei mercati energetici (GME) *sono inserite le seguenti:* e del Gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza.

**19. 1.** Manfredi.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*9-bis.* Nell'ambito della Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

**19. 3.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

*9-bis.* I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato « Fondo Costi Energia Elettrica e Gas (FOCEES) », istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**19. 5.** Ricciatti, Pannarale, Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara.

**(Approvato)**

## ART. 22.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 4, primo periodo, le parole « quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. »;

*b)* dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

*(Prassi inique).*

1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

2. Il giudice accerta che una prassi è gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora e non è ammessa prova contraria.

4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

**22. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 23.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*

Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, Procedura d'infrazione n. 2009/2230 – Sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, causa C-379/10.

**23. 5.** Il Relatore.

**(Approvato)**

Al comma 1, secondo periodo, le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: cinque anni.

**23. 1.** La II Commissione.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE-C.G.E. 1/3/2011, CAUSA C-236/09 – che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea).*

1. All'articolo 55-quater del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « , per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012, »;

b) al comma 2, il primo periodo è soppresso.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 010.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

ART. 23-bis.

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,*

*n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;*

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 01.** Sottanelli.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

« ART. 23-bis.

*(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione UE).*

1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 « Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », apportare le seguenti modificazioni:

*al comma 1, sostituire le parole successivamente alla data di entrata in vigore*

del presente decreto, *con le seguenti*: per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012,;

*al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

\* **23. 04.** Ruocco.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:*

« ART. 23-bis.

*(Caso EU Pilot 4971/13/ENTER – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio” “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi).*

1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8, è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che regolamenti l'utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione comunitaria nei settori armonizzati.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Con il medesimo decreto legislativo si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni

penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

5. Il progetto di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE recepita dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

**23. 02.** *(Nuova formulazione).* Elvira Savino, Abrignani.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2009/109/CE relativi agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. Caso EU Pilot 5062/13/MARKT).*

1. All'articolo 2506-ter, secondo comma, del codice civile è aggiunto in fine il seguente periodo: « Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione dell'organo ammini-

strativo menziona, ove prevista, l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata ».

2. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, è sostituito dal seguente: « Quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il novanta per cento, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, le relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile e la situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del codice civile sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata.

**23. 05.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Attuazione della direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia).*

1. Agli allegati V e VI del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A, parte I, del presente disegno di legge.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte II, del presente disegno di legge.

3. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è sostituito dal testo riportato nell'allegato A, parte III, del presente disegno di legge.

**PARTE I**

1. All'allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

a) la sezione V.1. è modificata come segue:

i) nella tabella, al punto 5.1.1. dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor medicines/doktorica medicine”	Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj	1° luglio 2013»;
-----------	--	--	---------------------

ii) nella tabella, al punto 5.1.2 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	Ministarstvo nadležno za zdravstvo	1° luglio 2013»;
-----------	--	---------------------------------------	------------------

iii) nelle tabelle, al punto 5.1.3 dopo le voci relative alla Francia, sono inserite le rispettive voci:

- nella tabella relativa a «Anestesia» e «Chirurgia generale»:

«Hrvatska	Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina	Opća kirurgija»,
-----------	---	------------------

- nella tabella relativa a «Neurochirurgia» e «Ostetricia e ginecologia»:

«Hrvatska	Neurokirurgija	Ginekologija i opstetricija»,
-----------	----------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Medicina interna» e «Oftalmologia»:

«Hrvatska	Opća interna medicina	Oftalmologija i optometrija»,
-----------	-----------------------	-------------------------------

- nella tabella relativa a «Otorinolaringoiatria» e «Pediatria»

«Hrvatska	Otorinolaringologija	Pedijatrija»,
-----------	----------------------	---------------

- nella tabella relativa a «Malattie dell'apparato respiratorio» e «Urologia»:

- nella tabella relativa a «Neurologia» e «Psichiatria»:

«Hrvatska                      Neurologija                      Psihijatrija»,

- nella tabella relativa a «Radiodiagnostica» e «Radioterapia»:

«Hrvatska                      Klinička radiologija                      Onkologija i radioterapija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia plastica» e «Biologia clinica»:

«Hrvatska                      Plastična, rekonstrukcijska i estetska  
kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Microbiologia-batteriologia» e «Biochimica clinica»:

«Hrvatska                      Klinička mikrobiologija»,

- nella tabella relativa a «Immunologia» e «Chirurgia toracica»:

«Hrvatska                      Alergologija i klinička  
imunologija»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia pediatrica» e «Chirurgia vascolare»:

«Hrvatska                      Dječja kirurgija                      Vaskularna kirurgija»,

- nella tabella relativa a «Cardiologia» e «Gastroenterologia»:

«Hrvatska                      Kardiologija                      Gastroenterologija»,

- nella tabella relativa a «Reumatologia» e «Ematologia generale»:

«Hrvatska                      Reumatologija                      Hematologija»,

- nella tabella relativa a «Endocrinologia» e «Fisioterapia»:

«Hrvatska	Endokrinologija i dijabetologija	Fizikalna medicina i rehabilitacija,
	- nella tabella relativa a «Neuropsichiatria» e «Dermatologia e venereologia»:	
«Hrvatska		Dermatologija i venerologija»,
	- nella tabella relativa a «Radiologia» e «Psichiatria infantile»:	
«Hrvatska	Klinička radiologija	Dječja i adolescentna psihijatrija»,
	- nella tabella relativa a «Geriatra» e «Malattie renali»:	
«Hrvatska		Nefrologija»,
	- nella tabella relativa a «Malattie infettive» e «Igiene e medicina preventiva»:	
«Hrvatska	Infektologija	Javnozdravstvena medicina»,
	- nella tabella relativa a «Farmacologia» e «Medicina del lavoro»:	
«Hrvatska	Klinička farmakologija s toksikologijom	Medicina rada i športa»,
	- nella tabella relativa a «Allergologia» e «Medicina nucleare»:	
«Hrvatska	Alergologija i klinička imunologija	Nuklearna medicina»,
	- nella tabella relativa a «Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)»:	
«Hrvatska		Maksilofacijalna kirurgija»,
	- nella tabella relativa a «Ematologia biologica»:	
«Hrvatska»,		
	- nella tabella relativa a «Stomatologia» e «Dermatologia»:	
«Hrvatska»,		

- nella tabella relativa a «Venerologia» e «Medicina tropicale»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Chirurgia dell'apparato digerente» e «Medicina infortunistica»:

«Hrvatska                      Abdominalna kirurgija                      Hitna medicina»,

- nella tabella relativa a «Neurofisiologia clinica» e «Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)»:

«Hrvatska»,

- nella tabella relativa a «Oncologia medica» e «Genetica medica»:

«Hrvatska»,

iv) nella tabella, al punto 5.1.4 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma o specijalističkom usavršavanju	specijalist obiteljske medicine	1° luglio 2013»;
-----------	---	---------------------------------	------------------

b) nella tabella, al punto 5.2.2 della sezione V.2, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	1. Svjedodžba “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”	1. Srednje strukovne škole koje izvide program za stjecanje kvalifikacije “medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege”	1. medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege	1° luglio 2013»;
	2. Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) sestinstva prvostupnica (baccalaurea) sestinstva”	2. Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj Sveučilišta u Republici Hrvatskoj Veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2. prvostupnik (baccalaureus) sestinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestinstva	

c) nella tabella, al punto 5.3.2 della sezione V.3, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor dentalne medicine/	Fakulteti sveučilišta u	doktor dentalne medicine/doktorica	1° luglio 2013»;
-----------	------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------

doktorica dentalne medicine”      Republici Hrvatskoj      dentalne medicine

d) nella tabella, al punto 5.4.2 della sezione V.4, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine”	Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu	1° luglio 2013»;
-----------	--	---	------------------

e) nella tabella, al punto 5.5.2 della sezione V.5, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Svjedodžba “prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva”	- Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Sveučilišta u Republici Hrvatskoj - Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj	prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva	1° luglio 2013»;
-----------	--	--	---	------------------

f) nella tabella, al punto 5.6.2 della sezione V.6, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

«Hrvatska	Diploma “magistar farmacije/magistra farmacije”	- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu - Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu	1° luglio 2013»;
-----------	---	--	------------------

g) nella tabella, al punto 5.7.1 della sezione V.7 dopo la voce relativa alla Francia, è inserito quanto segue:

«Hrvatska»;

2. All'allegato VI, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

<p>«Hrvatska - Diploma “magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture” awarded by the Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,</p> <p>- Diploma “diplomirani arhitektonski inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer” awarded by the Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu for the completed studies at the Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,</p> <p>- Diploma “inženjer arhitekture” awarded by the Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.</p> <p>Tutti i diplomi devono essere corredati del certificato di iscrizione all'Ordine croato degli architetti (Hrvatska komora arhitekata), rilasciato dall'Ordine croato degli architetti di Zagabria.</p>	<p>terzo anno accademico dopo l'adesione»</p>
---	---

## PARTE II

Articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

**"1. Qualifica professionale.**

Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

avocat-advocaat (Belgio);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

avocat (Francia);

barrister-solicitor (Irlanda);

avocat-avoué (Lussemburgo);

advocaat (Paesi Bassi);

advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

δικηγόρος (Grecia);

abogado (Spagna);

advogado (Portogallo);

rechtsanwalt (Austria);

asianajaja/advokat (Finlandia);

advokat (Svezia);

advokát (Repubblica ceca);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Cipro);

zvērīnāts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);

adwokat/radca prawny (Polonia);

odvetnik/odvetnica (Slovenia);

advokát/komerčný právnik (Slovacchia);

АДВОКАТ (Bulgaria);

avocat (Romania);

Odvjetnik/Odvjetnica (Croazia).

### PARTE III

Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96:

#### *"2. Qualifica professionale.*

1. Ai fini del presente decreto, i titoli professionali che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l'esercizio in Italia della professione di avvocato sono i seguenti:

avocat/advocaat (Belgio);

АДВОКАТ (Bulgaria);

advokát (Repubblica ceca);

advokat (Danimarca);

rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

vandeadvokaat (Estonia)

δικηγόρος (Grecia);

abogado-avocat-avogado-abokatu (Spagna);

avocat (Francia);

odvjetnik/odvjetnica (Croazia);

barrister-solicitor (Irlanda);

δικηγόρος (Cipro);

zvērināts/advokāts (Lettonia);

advokatas (Lituania);

avocat (Lussemburgo);

ügyvéd (Ungheria);

avukat/prokuratur legali (Malta);  
advocaat (Paesi Bassi);  
rechtsanwalt (Austria);  
adwokat/radca prawny (Polonia);  
advogado (Portogallo);  
avocat (Romania);  
odvetnik/odvetnica (Slovenia);  
advokát/komerčný právnik (Slovacchia);  
asianajaja-advokat (Finlandia);  
advokat (Svezia);  
advocate-barrister-solicitor (Regno Unito).”

23. 06. Il Relatore.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli Enti territoriali).*

1. Al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE EURATOM) n. 883/2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì analisi, ispezioni e controlli nell'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, lettera a);

b) al comma 2, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis ».

**23. 07.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 e al Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la

rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. La Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

3. La Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche dati da esse costituite o alimentate.

4. Ai fini di cui al comma 1, per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può richiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

**23. 08.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

ART. 23-bis.

*(Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca).*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

« 3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto ».

2. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

**23. 09.** Il Relatore.

*(Approvato)*

ART. 25.

*Al comma 1, sostituire le parole da: 3,7 milioni fino a: 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno*

2015 e a 15,5 milioni di euro annui;.

**25. 3.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , iscritte nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. ».*

**25. 4.** Il Relatore.

*(Approvato)*

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

## ART. 1.

*Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2013/38/UE, inserire la seguente direttiva:*

2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013 che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (*termine recepimento: 14 settembre 2015*).

**1. 1.** Manfredi, Mosca, Amato, Battaglia, Berlinghieri, Bonomo, Casellato, Crimì, Culotta, Gianni Farina, Fassina, Giachetti, Giulietti, Gozi, Giuseppe Guerini, Iacono, Moscatt, Pastorino, Vaccaro, Ventricelli.

**(Approvato)**

*Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015).*

*Conseguentemente ai medesimi commi, Allegato B, dopo la direttiva 2009/138/CE, aggiungere la seguente:*

2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012,

che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (*termine di recepimento 4 luglio 2014; per l'articolo 1, punto 5, termine di recepimento 4 gennaio 2015*).

**1. 3.** Spessotto, Bianchi, Catalano, Dell'Orco, De Lorenzis, Iannuzzi, Liuzzi, Romano, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*All'Allegato A, inserire la seguente direttiva: 2013/61/UE del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte.*

**1. 5.** La VI Commissione.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze inserire le seguenti: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;*

**\*\*\* 3. 2.** Formisano.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 9. Pratavia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 23. Galgano.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le rispettive competenze *inserire le seguenti*: , e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

\*\*\* 3. 25. Tancredi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1.1), dopo le parole: delle sanzioni amministrative pecuniarie, *inserire le seguenti*: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

3. 27. La VI Commissione.

(Approvato)

*Sostituire le parole*: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti *con le seguenti*: tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti.

0. 3. 12. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso 1.1, dopo le parole: delle san-

zioni amministrative pecuniarie *aggiungere le seguenti*: in maniera proporzionata alle dimensioni e alla complessità delle società o enti.

3. 12. Ginato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), *sostituire la parola*: 10.000 con la seguente: 5.000.

\* 3. 11. Ginato.

Al comma 1, lettera i), numero 1.2.2), *sostituire la parola*: 10.000 con la seguente: 5.000.

\* 3. 28. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole*: un appropriato grado di *con le parole*: la massima.

4. 2. Pratavia.

(Approvato)

*Sostituire le parole*: introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito *con le seguenti*: rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di *rating*.

0. 4. 7. 1. Il Relatore.

(Approvato)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) introdurre l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri sui *rating* esteri, ma su metodi interni di valutazione del credito.

**4. 7.** Luigi Di Maio, Carinelli, Colonnese, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.*

**4. 8.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 5.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.*

**5. 1.** Il Relatore.

**(Approvato)**

#### ART. 6.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

**6. 1.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Carinelli, Colonnese, Luigi Di Maio, Fico, Nesci, Vignaroli.

**(Approvato)**

#### ART. 7.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve disciplinare, inoltre, quegli aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in relazione all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale prevedere che:

1) sia data attuazione all'articolo 25 «sull'assistenza amministrativa» della Convenzione di Ginevra sullo *status* di rifugiato del 28 luglio 1951;

2) i beneficiari di protezione internazionale siano inclusi, per i primi due anni dopo il loro riconoscimento, tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, «sulla disciplina delle cooperative sociali»;

b) prevedere una procedura per il reinsediamento in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi;

c) disciplinare i mezzi di impugnazione avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle medesime di cui all'articolo 27, comma 3 del Regolamento 604/2013 (Dublino III).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 11.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: « , inclusi i potenziali richiedenti asilo presenti alle frontiere o soccorsi in mare ».*

**0. 7. 06. 3.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: « , anche garantendo l'immediato accesso all'assistenza sanitaria, all'iscrizione anagrafica e agli altri servizi sociali di base; ».

**0. 7. 06. 1.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: « a-bis) conformemente alla prassi sin qui seguita, non prevedere l'uso di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro e non prevedere procedure diversificate di esame delle domande; ».

**0. 7. 06. 2.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), premettere le seguenti parole: « garantire la previsione di procedure non diversificate di esame delle domande e ».

**0. 7. 06. 4.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: « ed assicurare che i rappresentanti degli enti di tutela degli stranieri e dei rifugiati e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite possano sempre accedere ai valichi di frontiera e ai valichi doganali e di transito, durante la presentazione e la verbalizzazione della domanda di asilo ».

**0. 7. 06. 5.** Chaouki, Zampa, Marazziti.

**(Approvato)**

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispet-

tare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva e assicurando, in particolare, servizi di informazione e assistenza presso tutti i valichi di frontiera nonché nei luoghi interessati da arrivi massicci di richiedenti protezione;

b) garantire indipendenza di giudizio e professionalizzazione del personale deputato alla valutazione delle singole domande di protezione, prevedendo che operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, che sia selezionato in base alle proprie competenze ed esperienze in materia di asilo, che sia impiegato con incarico esclusivo e riceva una formazione iniziale periodicamente aggiornata, che sia adottato un codice di condotta per il personale addetto alla valutazione delle domande nonché per gli interpreti ed il personale amministrativo;

c) garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché nel rispetto delle garanzie procedurali, attraverso meccanismi di monitoraggio e controllo della qualità del sistema;

d) rafforzare l'efficienza della procedura prevedendo che siano predisposte linee guida al fine di garantire omogeneità nell'applicazione della normativa sul territorio nazionale;

e) introdurre misure per rafforzare gli *standard* di garanzia della procedura prevedendo che i minori non accompagnati siano prontamente identificati e informati sulle procedure relative alla protezione internazionale e che in ogni decisione presa nei confronti di minori non accompagnati, il superiore interesse del minore sia considerato un criterio preminente;

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 06.** Il Relatore.

*(Approvato)*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di accoglienza inserire le seguenti: che garantisca l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza agli stranieri o agli apolidi presenti nel territorio italiano dal momento in cui abbiano manifestato, in qualsiasi forma e lingua, la loro intenzione di presentare domanda di asilo e.*

**0. 7. 07. 1.** Chaouki, Zampa.

*(Approvato)*

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, il Governo è tenuto a rispettare, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri e principi direttivi specifici:

a) mantenere in tutti i casi il livello degli *standard* di garanzia previsti dalla

normativa attualmente in vigore rafforzandone i contenuti secondo gli *standard* di garanzia previsti dalla summenzionata direttiva;

b) prevedere l'istituzione di fori di concertazione di livello politico e tecnico con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo, connotati da ampia rappresentatività e coinvolgimento di attori istituzionali e sociali e delle organizzazioni di tutela dei rifugiati;

c) prevedere una revisione dell'attuale sistema di accoglienza che, contemperando le esigenze connesse alle procedure di esame delle domande di protezione internazionale e quelle di accoglienza, valorizzi l'apporto delle Regioni e degli enti di governo locale secondo modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di accelerare l'accesso dei richiedenti asilo in appositi servizi di accoglienza integrati e decentrati sul territorio:

d) rafforzare l'azione di coordinamento dei servizi di accoglienza e di monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**7. 07.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori).*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure ADR utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

**7. 03.** Il Relatore.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

« ART. 7-bis.

*(Deleghe al Governo per la revisione del contenuto della legge di bilancio).*

1. Al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 42, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015";

c) all'articolo 50, comma 1, le parole: "entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016" ».

**7. 04.** Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 3

**DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (C. 2162 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2162 recante « DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche »;

considerato che le disposizioni del decreto-legge prevedono misure afferenti la finanza locale e la situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, apportando una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);

rilevato che, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga la norma sull'acquisto di spazi pubblicitari *on line*, contenuta al comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014;

ricordato che, per effetto del predetto comma 33 (dell'articolo 1) della legge di stabilità 2014, l'articolo 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, prevede che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità *on line*, anche attraverso centri media ed

operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana anche gli spazi pubblicitari *on line* e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti servizi di « *search advertising* »), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio *on line* attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili;

considerato che la disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 pone dei dubbi circa la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di libertà di circolazione di beni, e che il decreto-legge n. 151 del 2013 – non convertito – aveva previsto il rinvio dell'applicazione del comma 33 al 1° luglio 2014, proprio allo scopo di verificarne la compatibilità comunitaria;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**